

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1980

Presidenza del Vice Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1083), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli, con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 153, 154, 157 e <i>passim</i>
AGRIMI (DC)	157, 161, 162
BENEDETTI (PCI)	157
COCO (DC)	155, 158, 159 e <i>passim</i>
GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	154, 157, 158 e <i>passim</i>
SCAMARCIO (PSI), relatore alla Commissione	154, 155
TROPEANO (PCI)	157, 159, 161 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1083), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione degli articoli, con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso il 19 novembre scorso.

2ª COMMISSIONE

17º RESOCONTO STEN. (26 novembre 1980)

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S C A M A R C I O , *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal Governo, anche alla luce degli interventi e dei consensi espressi dai colleghi che hanno preso parte alla discussione generale.

Mi permetterò di presentare (sempre che il Governo dia il suo consenso) un emendamento inteso a portare a tre mesi la previsione di una proroga del termine di indizione della elezione del prossimo Consiglio.

Vorrei inoltre presentare all'attenzione dell'onorevole Sottosegretario e dei colleghi la eventualità di un altro emendamento inteso a tutelare i professori che vengono messi fuori ruolo; inteso cioè a salvaguardare anche la loro posizione assicurativa e previdenziale che viene a subire, durante i quattro anni nei quali gli stessi sono occupati nel Consiglio, una soluzione di continuità rispettata a quanto da essi precedentemente goduto.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Credo che il problema non esista. Purtroppo non sono competente nella materia, ma ritengo che l'istituto del fuori ruolo non elimini questa posizione assicurativa nella maniera più assoluta.

S C A M A R C I O , *relatore alla Commissione*. È bene accertarsi di questo, altrimenti presentiamo un emendamento.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Escludo che possa esistere un problema di questo tipo. Certamente, qualora vi fosse questa frattura tra la posizione precedente e quella relativa alla permanenza nel Consiglio, saremmo di fronte ad una discrasia notevole. Pertanto pregherei la Commissione di adottare una decisione di questo tipo: il Governo accerterà se queste posizioni tra avvocati e professori sono diverse e si impegna a presentare, nel caso il problema dovesse sussistere, una modifica e della legge professionale e della legge universitaria.

S C A M A R C I O , *relatore alla Commissione*. Prendo atto di questo impegno e mi dichiaro d'accordo.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Articolo 4 (*Composizione della sezione disciplinare*). — La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire.

2^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1980)

Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ».

E approvato.

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Articolo 6 (*Deliberazioni della sezione disciplinare*). — In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designato nell'elezione preveduta dall'articolo 4; se la sostituzione non è possibile il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente ».

E approvato.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello di pretore dirigente, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento ».

E approvato.

Art. 4.

Il numero 4) dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno; ».

E approvato.

Art. 5.

Dopo l'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« Articolo 32-bis (*Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni*). — I componenti del Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione ».

E approvato.

Art. 6.

Gli articoli 37 e 38 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dal seguente:

« Articolo 37 (*Sospensione e decadenza*). — I componenti del Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo.

I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato.

I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se, sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.

I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento.

La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per improponibilità o improseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione ».

È approvato.

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Valiante un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Al personale in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura, in considerazione dell'attività prestata per soddisfare le particolari ed inderogabili esigenze di servizio, e attribuita una indennità non pensionabile. Tale indennità viene determinata dal Consiglio secondo criteri stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità ».

C O C O . Faccio mio formalmente questo emendamento, onde non farlo decadere per l'assenza del presentatore, senatore Valiante.

Debbo dire obiettivamente che il lavoro svolto dai funzionari del Consiglio superiore della magistratura, il tempo e gli orari sono veramente eccezionali. Erano eccezionali nel passato, lo sono di più adesso e lo saranno di più forse nel futuro perchè il maggior numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura non restringe i tempi di discussione.

Mi sembra quindi che ci siano dei motivi fondati per accettare questo emendamento, il quale peraltro dà al Consiglio la possibilità di valutare la quantità e la qualità delle prestazioni svolte da queste persone. Per tali considerazioni raccomando all'attenzione del Governo e della Commissione l'emendamento stesso, che non credo comporti, almeno allo stato, un impegno di spesa e la sospensione dell'approvazione del presente disegno di legge per chiedere il relativo parere alla Commissione bilancio.

S C A M A R C I O , *relatore alla Commissione*. Debbo esprimere le mie perplessità. Accredito una somma non pensionabile significa anche concedere un accredito a questo personale per il lavoro straordinario che esso svolge. Io concordo con quanto ha detto il senatore Coco, nel senso che si tratta di un personale preparato che svolge ore interminabili di lavoro straordinario. Credo però che così creeremmo un precedente per altre categorie di lavoratori, ed è solo questo timore che mi induce ad esprimere

2^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1980)

delle perplessità. Comunque, mi rimetto al parere del Governo.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Formalmente il Governo prega il proponente di ritirare l'emendamento, anche alla luce delle considerazioni fatte dal relatore, e assicura che studierà una sede diversa in cui potremo farci carico della richiesta che mi sembra abbastanza giusta.

P R E S I D E N T E . Ritengo comunque che l'oggetto dell'emendamento sia estraneo alla materia del disegno di legge. Esso deve pertanto essere dichiarato improponibile.

C O C C O . Ne prendo atto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Art. 8.

L'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore, in relazione alle esigenze della propria funzionalità, può deliberare che i magistrati componenti elettivi siano collocati, con il loro consenso, fuori del ruolo organico della magistratura ».

È approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 8, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 8-bis.

Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è inserito il seguente:

« Art. 30-bis. — I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore della magistratura, continuano a esercitare le loro funzioni accademiche e di-

dattiche nelle Università alle quali appartengono.

Il Consiglio superiore, con il consenso degli interessati, può chiedere al Ministro della pubblica istruzione, che provvede con decreto, il collocamento fuori del ruolo organico dei suddetti professori per la durata dell'incarico.

Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 ».

T R O P E A N O . Per la verità questo articolo lascia perplessi, soprattutto per il secondo comma dove si dice: « Il Consiglio superiore, con il consenso degli interessati... ». Viene infatti da chiedersi: e se il consenso non c'è, questi continuano ad esercitare l'attività accademica e le funzioni di componenti del Consiglio superiore della magistratura? Sarebbe strano che, mentre per gli avvocati è prevista addirittura la cancellazione dall'Albo, per i professori di ruolo si prevedesse la possibilità di fare gli accademici e di svolgere le funzioni di componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Mi sembra, insomma, una incongruenza assoluta. Posso capire che si dica: il Consiglio superiore della magistratura provvede con un decreto al collocamento fuori del ruolo organico.

A G R I M I . Prendo atto di questa disparità evidenziata dal senatore Tropeano. In genere non si dovrebbe neanche cancellare l'avvocato dall'Albo. È sufficiente un criterio di sospensione per l'avvocato e per il professore. Quindi dovremmo adottare un criterio in base al quale costoro vengano sospesi dalla loro attività durante il quadriennio.

Il criterio è però quello di sospendere dalle relative funzioni per un quadriennio.

B E N E D E T T I . Questa osservazione, che potrà forse sembrare secondaria, mi pare che abbia un certo grado di rilevanza. Una delle motivazioni dell'emendamento, anche se non è la principale, riguarda ragioni di sicurezza; quando si invocano ragioni di

2^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1980)

sicurezza il margine della discrezionalità si restringe enormemente, anzi deve scomparire. Certe situazioni devono o non devono essere risolte, ma terze vie in questo caso non sono praticabili. Quindi, le osservazioni svolte dal senatore Tropeano mi trovano consenziente.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei rilevare che nell'articolo 8 del disegno di legge si prevede la possibilità e non l'obbligatorietà del collocamento dei magistrati fuori del ruolo organico; infatti, si parla di un consenso degli interessati. La *ratio* è pertanto la stessa.

Si può ritenere che chi esercita funzioni nel Consiglio superiore della magistratura debba avere molto tempo a disposizione; la esperienza del Consiglio eletto ultimamente dimostra che, avendo questi giuristi lavorato con molto impegno per tutto il periodo, un'altra attività è in qualche modo ostativa.

Il problema circa il consenso dell'interessato da raccordare con la valutazione del Consiglio superiore della magistratura era sorto sia per lasciare arbitro il Consiglio di decidere, sia perchè è possibile il caso di un pretore che può in qualche modo conciliare le due attività, e lo stesso può accadere al professore universitario. Non dobbiamo infatti pensare al grande professore di diritto penale, ci può essere anche un professore che insegna diritto comune e che, quindi, non abbia molti impegni accademici. Questa valutazione la avevamo appunto riservata al Consiglio superiore della magistratura.

Si è discusso a lungo, e alla fine la Commissione della Camera dei deputati ha deciso in questo senso. Il Consiglio, oltretutto, decide circa l'ordine dei lavori e i compiti da affidare ad una certa persona. Mi rimetto, comunque, alla decisione della Commissione.

C O C O . Il primo e il secondo comma dell'articolo 30-bis che, con l'articolo 8-bis, si propone di inserire nel decreto n. 916, potrebbero essere sostituiti dal seguente comma:

« I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore

sono collocati, con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, fuori del ruolo organico a decorrere dal giorno della nomina ».

P R E S I D E N T E . Si potrebbe stabilire che i magistrati siano collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

C O C O . Avrei qualche perplessità circa la possibilità che per quattro anni il magistrato non svolga le sue funzioni.

P R E S I D E N T E . Se diventa giudice dei magistrati, questo è normale.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo fare presente che mi sembra più opportuna una valutazione del Consiglio superiore della magistratura, e che alla Camera dei deputati queste ragioni di opportunità hanno avuto la prevalenza rispetto alle altre. Ci possono essere infatti due pesi e due misure; molto dipende dalle funzioni che vengono diversamente distribuite all'interno dello stesso Consiglio.

P R E S I D E N T E . Do lettura del testo definitivo del subemendamento presentato dal senatore Coco all'articolo 8-bis, tendente a sostituire il primo e il secondo comma dell'articolo aggiuntivo 30-bis con il seguente comma:

« Art. 30-bis. - (*Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Università eletti componenti del Consiglio superiore*). I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico, con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avrà efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

2^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1980)

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo che, con il subemendamento testè approvato, risulta così formulato:

Art. 8-bis.

Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è inserito il seguente:

« Art. 30-bis. - (*Collocamento fuori ruolo organico dei professori delle Università eletti componenti del Consiglio superiore*). **I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore sono collocati fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione che avrà efficacia dal giorno di insediamento del Consiglio superiore.**

Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 ».

E approvato.

A titolo di coordinamento, in seguito all'approvazione di questo articolo aggiuntivo, sembra opportuno che, per connessione, venga modificato nella maniera seguente l'articolo 8 approvato in precedenza:

« Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

” I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura ” ».

C O C O . Alla fine dell'incarico i magistrati componenti elettivi hanno diritto di tornare nella stessa sede?

T R O P E A N O . Mi pare doveroso.

C O C O . Non è però automatico.

T R O P E A N O . In un altro provvedimento abbiamo, se ben ricordo, inserito una norma di questo tipo; forse è accaduto l'anno scorso o un anno e mezzo fa. Abbiamo certamente inserito tale norma proprio

perchè ci siamo preoccupati di non creare disagi per il funzionario che veniva a trovarsi in questa particolare situazione. In quel caso però abbiamo parlato anche di soprannumero, ma siccome il soprannumero non è possibile per quanto riguarda il magistrato, dovremmo cercare di esaminare meglio il problema.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* La normativa risulterebbe molto complessa: non possiamo ritrasferire il magistrato messo al posto del giudice collocato fuori del ruolo organico; non vi sarebbe il giudice naturale e sorgerebbero mille altri problemi.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8 nel testo risultante dal coordinamento da me proposto.

E approvato.

Art. 9.

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« Articolo 32 (*Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare*). — Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell'articolo 39 della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo può essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione ».

E approvato.

Art. 10.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è abrogato.

E approvato.

Art. 11.

L'ultimo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dai seguenti:

« L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare.

La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro.

Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specia-

listici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato ».

È approvato.

Art. 12.

(Disposizione transitoria)

Per i fatti per cui non risulti ancora promossa l'azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 11 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per ragioni di omogeneità, propongo di sopprimere la rubrica dell'articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12 con la correzione formale anzidetta.

È approvato.

Art. 13.

L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, all'atto della cessazione dalla carica, spetta, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato, una indennità pari a un dodicesimo del compenso globale lordo annuale loro spettante ».

Il Governo ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 13.

L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, numero 312 è sostituito dal seguente:

« Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennità di lire quindici milioni.

2^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1980)

Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennità è liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel precedente comma per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

L'importo dell'indennità prevista nel primo comma è aumentato di diritto all'atto della liquidazione in misura percentuale pari alle variazioni percentuali degli indici Istat dei prezzi al consumo intervenute nel quadriennio nel territorio nazionale. Tale disposizione non si applica nei confronti dei componenti eletti per il quadriennio 1976-1980 ».

C O C O. La *ratio* di questa norma riguarda una indennità per il reinserimento nell'attività professionale. Ora il professore universitario a tempo pieno non vedo perchè debba prendere pure questa indennità. **Altrimenti si potrebbe estendere anche ai magistrati che sono posti fuori ruolo.**

Nè i magistrati nè i professori a tempo pieno hanno problemi di reinserimento. Non vedo perchè si debba dare alle due categorie **questa indennità**. Comunque, se si dà, ormai si deve dare a tutti. Direi che questa indennità si deve dare ai componenti del Consiglio superiore che sono stati sospesi dall'Albo professionale.

A G R I M I. Noi abbiamo magistrati e professori universitari a tempo pieno e poi avvocati e professori universitari che esercitano l'attività professionale. Siccome gli avvocati e i professori universitari che esercitano l'attività professionale subiscono un danno e hanno un problema di reinserimento, gli si dà questa somma. Ma questo problema non si pone per il professore universitario a tempo pieno, e se si pone per il professore a tempo pieno si pone anche per i magistrati. Quindi non mi sembra giusto dire di applicare queste norme soltanto a chi ha avuto una sospensione.

G A R G A N I, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ci sono membri eletti dal Parlamento che sono estranei e

vanno a rendere questo servizio. Dopo debbono avere questo reinserimento nella propria attività. Una sospensione dell'attività di avvocato comporta una perdita di clienti; un professore esercita attività didattica, scrive libri; il magistrato che è stato messo fuori ruolo durante quel periodo ritorna a fare quello che ha fatto senza perdere niente. C'è evidentemente una sosta nella loro attività sia professionale che di ricerca scientifica.

T R O P E A N O. L'attività scientifica non è esclusa. Non c'è una disposizione di legge che inibisce l'attività scientifica.

G A R G A N I, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Se avvertiamo l'esigenza di mettere un professore universitario fuori ruolo dobbiamo presumere che non può seguire il normale indirizzo di aggiornamento che è alla base della ricerca scientifica. Perciò gli diamo questo assegno di reinserimento, che per i giudici non si giustifica nella maniera più assoluta. Prego il senatore Coco di ritirare la questione, non di ritirare il possibile emendamento.

C O C O. Non mi pare elegante dare denaro a tutti senza una giustificazione.

A G R I M I. Questo articolo 13 è stato presentato soltanto per gli eletti dal Parlamento. Quindi non per i magistrati. Questa norma è in collegamento psicologico con l'indennità che prendono i parlamentari. Alla fine si prende questa indennità di buonuscita per la quale si versano le trattenute, perciò non c'è niente di scandaloso. Quindi, in questa continuazione psicologica, questi quattro anni contano ai fini dell'indennità.

Ma è una deformazione professionale. Chi è stato parlamentare e poi ha lasciato questa carica, ha sempre percepito la sua indennità di buonuscita. Quindi, avere una indennità per questi quattro anni può essere una aspirazione umana, ma forse non giustificata.

2^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1980)

B E N E D E T T I . C'è la cancellazione dall'Albo.

A G R I M I . Riguarda gli avvocati in generale. Praticamente quegli eletti dal Parlamento sono avvocati o professori universitari. Sotto questo profilo, mi sembrava che la norma fosse formulata poco adeguatamente, ma non mi oppongo. Non vorrei votare l'ultima parte dell'emendamento. Si stabilisca l'indennità di quindici milioni e non si aggiunga altro.

T R O P E A N O . Restino 15 milioni, evitando così quel meccanismo che può creare situazioni abnormi.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Per l'ultima parte mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13 proposto dal Governo.

Avverto che si procederà per parti separate.

Metto ai voti i primi due capoversi.

Sono approvati.

Metto ai voti il terzo capoverso.

È approvato.

Metto ai voti il quarto capoverso.

Non è approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 13 come risulta dalle parti accolte dell'emendamento.

È approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 13, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 13-bis.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dal-

l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, due fra i magistrati di appello, quattro fra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Dopo l'articolo 13-bis, il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 13-ter.

Nel terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

« Partecipano, altresì, gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano già preso possesso dell'ufficio di destinazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 13-ter, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 13-quater.

All'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è aggiunto in fine, il seguente comma:

« Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina ».

2^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1980)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Dopo l'articolo 13-*quater*, il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 13-*quinquies*.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno quattro magistrati di cassazione, di cui due dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, due di appello e quattro di tribunale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Dopo l'articolo 13-*quinquies*, il Governo ha proposto un altro emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 13-*sexies*.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Il Governo ha proposto ancora un emendamento tendente ad inserire, dopo l'arti-

colo 13-*sexies*, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 13-*septies*.

L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Il Governo ha proposto infine un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 13-*septies*, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 13-*octies*.

Il quinto comma dell'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Qualora, effettuate tali operazioni, risulti non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'articolo 23, si procede sostituendo al magistrato eletto con il quoziente più basso in soprannumero nella categoria di appartenenza il magistrato della stessa lista, primo dei non eletti e della categoria che va completata. Analogamente si procede se i posti vincolati non coperti sono più di uno ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Do ora lettura dell'emendamento presentato dal relatore senatore Scamarcio, ten-

2^a COMMISSIONE

17° RESOCONTO STEN. (26 novembre 1980)

dente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. ...

Nella prima attuazione della presente legge il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è prorogato di novanta giorni.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

E approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

In conseguenza degli emendamenti accolti, la numerazione degli articoli andrà modificata.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione, se necessario orale, all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire nei termini precisati resta conferito al senatore Scamarcio.

I lavori terminano alle ore 12,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI